

## ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI REGIONALI

---

#### **Legge regionale 4 luglio 2017, n. 21 concernente :**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici".

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale  
*ha approvato.*

Il Presidente della Giunta regionale  
*promulga,*

la seguente legge regionale :

#### **Art. 1**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 19/2015)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) le parole: "e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013)" sono sostituite dalle seguenti: "e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)".

#### **Art. 2**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 19/2015)*

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"6. Il controllo dell'efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 secondo le cadenze riportate nell'Allegato 3 e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo."

#### **Art. 3**

*(Modifica all'articolo 5 della l.r. 19/2015)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trenta giorni dall'esecuzione del controllo effettuato secondo le modalità e i termini indicati al comma 6 dell'articolo 4."

#### **Art. 4**

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 19/2015)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio al soggetto esecutore, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 5, del rapporto di controllo di efficienza energetica."

#### **Art. 5**

*(Modifica all'articolo 16 della l.r. 19/2015)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2015 le parole: "e dal d.lgs. 192/2005" sono sostituite dalle seguenti: "dal d.lgs. 192/2005 e dal d.lgs. 102/2014".

#### **Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 19/2015)*

1. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "undici mesi" e le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2017".
2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 è inserita la seguente: "h ter) entro la data del 31 dicembre 2017, possono essere altresì integrati e corretti, a cura del

manutentore o del responsabile d'impianto, i dati relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017, già trasmessi al soggetto esecutore e dallo stesso riscontrati come errati, anomali o incompleti;”.

3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 è sostituita dalla seguente:

“i) per tutte le altre tipologie di impianto diverse da quelle indicate alla lettera h) e per gli impianti di cui alla lettera h) privi dell'autocertificazione relativa al biennio 2013/2014, come eventualmente prorogato con le modalità di cui alla lettera c), l'invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017. Tale termine può essere posticipato al 31 dicembre 2017 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente;”.

#### Art. 7

*(Modifiche all'Allegato 1 della l.r. 19/2015)*

1. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“**f bis) condominio:** edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;”.

2. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

“**m bis) edificio polifunzionale:** edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;”.

3. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera zz) sono inserite le seguenti:

“**zz bis) sistema di contabilizzazione:** sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

**zz ter) sistema di misurazione intelligente:** un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

**zz quater) sistema di termoregolazione:** sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti

dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;”.

4. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2005, dopo la lettera bbb) è inserita la seguente:

“**bbb bis) sotto-contatore:** contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;”.

#### Art. 8

*(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 19/2015)*

1. Il Titolo dell'Allegato 3 della l.r. 19/2015 “Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 5, comma 1)” è sostituito dal seguente: “Periodicità dei controlli di efficienza energetica e cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 4, comma 6 e articolo 5, comma 1)”.
2. La denominazione della quarta colonna dell'Allegato 3 della l.r. 19/2015 “Cadenza in anni della trasmissione all'autorità competente” è sostituita dalla seguente: “Cadenza in anni dei controlli di efficienza energetica e della trasmissione all'autorità competente”.

#### Art. 9

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.*

Ancona, 04 luglio 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

## NOTE

### Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (*Oggetto*) - 1. La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.

2. Con questa legge in particolare la Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), **dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), per**

uniformarne l'applicazione nel territorio regionale.

3. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni riportate nell'Allegato 1.”

### Nota all'art. 2, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Manutenzione e controllo*) - 1. Come stabilito dall'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 74/2013, gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza. La dichiarazione, redatta conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente rispettivamente per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, per gli impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore, per gli impianti dotati di scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento e per gli impianti costituiti da cogeneratori o trigeneratori, deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa al soggetto esecutore. Gli installatori o i manutentori che al momento di presa in carico della manutenzione non trasmettono tale documento sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 6, del D.Lgs. n. 192/2005, richiamato dall'articolo 11 del D.P.R. n. 74/2013.

2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti, il responsabile dell'impianto o l'installatore sono tenuti ad aggiornare il libretto di impianto e ad aggiornare conformemente il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all'articolo 12. Nelle more dell'istituzione del Catasto e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell'impianto invia a quest'ultimo la scheda identificativa dell'impianto e l'installatore o il manutentore invia la dichiarazione di cui al comma 1 relativa alla tipologia di impianto.

3. Il responsabile dell'impianto termico provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013 con le scadenze ivi previste.

4. Per gli impianti con generatori di calore a fiamma alimentati a gas (metano o GPL), aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, per i quali per la manutenzione periodica sia prevista una frequenza uguale o inferiore a due anni, il manutentore, a metà del periodo indicato nell'Allegato 3 per l'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, trasmette al soggetto esecutore, entro trenta giorni dall'effettuazione della manutenzione e senza costi aggiuntivi per l'utente, una dichiarazione di avvenuta manutenzione conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente <sup>(2)</sup>.

5. Nel caso di impianti di nuova installazione o di loro ristrutturazione, nelle more di istituzione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12, e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il manutentore o il terzo responsabile inviano al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

**6. Il controllo dell'efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 secondo le scadenze riportate nell'Allegato 3 e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo.**

7. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e far aggiornare, per le parti di competenza, il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

8. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue le relative operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto. Il responsabile dell'impianto sottoscrive per presa visione l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica."

#### **Nota all'art. 3, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), così co-

me modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (*Trasmissione del rapporto di controllo*) - **1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trenta giorni dall'esecuzione del controllo effettuato secondo le modalità e i termini indicati al comma 6 dell'articolo 4.**

2. La trasmissione del rapporto di controllo è effettuata per via informatica, tramite il Catasto unico regionale di cui all'articolo 12, nonché per posta, all'indirizzo comunicato dal soggetto esecutore, fatta salva la possibilità di avvalersi unicamente della trasmissione telematica mediante up-load come previsto dall'articolo 12, comma 6. Il manutentore o terzo responsabile riporta il segno identificativo di cui all'articolo 11 sia sulla copia del rapporto rilasciata al responsabile dell'impianto sia su quella da trasmettere al soggetto esecutore.”

#### **Nota all'art. 4, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (*Segno identificativo*) - **1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio al soggetto esecutore, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 5, del rapporto di controllo di efficienza energetica.**

2. I manutentori o i responsabili di impianto acquisiscono, con le modalità indicate dall'autorità competente, il segno identificativo da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica. Se il segno identificativo è fornito dal manutentore, quest'ultimo lo acquisisce per conto del proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi.

3. I valori dei segni identificativi riportati nell'Allegato 7 sono determinati tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni, nonché per l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12 e per l'informazione di cui all'articolo 13.

4. La Giunta regionale stabilisce le disposizioni idonee a introdurre e regolare una procedura telematica di acquisizione e apposizione del segno identificativo.”

### Nota all'art. 5, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 (*Sanzioni*) - 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), **dal d.lgs. 192/2005 e dal d.lgs. 102/2014** si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le somme introitate a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste da questa legge.”

### Note all'art. 6, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 18 della l.r. 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 18 (*Disposizioni transitorie e finali*) - 1. Al fine di completare le attività di autocertificazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici) e le attività di controllo e ispezione degli impianti termici per i bienni fino al 2013/2014, nonché dare inizio all'applicazione di questa legge, si osservano le seguenti disposizioni:

- a) le autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno stabilito di concludere entro il 31 dicembre 2014 la campagna di autocertificazione per il biennio 2013/2014 e hanno concluso alla data di entrata in vigore di questa legge i controlli e le ispezioni relative ai bienni precedenti, effettuano i controlli documentali e le ispezioni relative al biennio 2013/2014 entro il 30 dicembre 2015 <sup>(6)</sup> con le modalità previste dalla L.R. n. 9/2008;
- b) le autorità competenti che, alla data di entrata in

vigore di questa legge, non hanno ancora concluso i controlli e le ispezioni previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 9/2008 per i bienni 2009/2010 e 2011/2012 effettuano i controlli e le ispezioni relative a tali bienni entro il 31 dicembre 2016 con le modalità previste dalla medesima L.R. n. 9/2008;

- c) le autorità competenti, individuate alla lettera b), entro un mese dalla data di entrata in vigore di questa legge possono disporre, per il biennio di autocertificazione 2013/2014, la proroga del termine entro il quale è possibile regolarizzare l'autocertificazione da parte dei responsabili degli impianti termici con generatori di calore a fiamma che non l'abbiano prodotta o che l'abbiano prodotta priva del bollino di cui all'articolo 3 della L.R. n. 9/2008;
- d) il termine di proroga di cui alla lettera c), stabilito dalle autorità competenti con atto opportunamente pubblicato e comunicato alla struttura organizzativa regionale competente, non può comunque superare il 30 giugno 2016;
- e) durante il periodo di proroga di cui alla lettera c), per l'autocertificazione deve essere redatto e inviato all'autorità competente un rapporto di efficienza energetica conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
- f) fermi restando la modalità di ripartizione dei costi prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2005 e l'ammontare del costo del bollino stabilito dalla Delib.G.R. 15 dicembre 2008, n. 1837 (Criteri per l'attuazione della L.R. n. 9/2008), nell'ambito del periodo di proroga il manutentore anticipa l'onere del bollino, da rimborsare dall'utente finale;
- g) l'autorità competente che si avvale della proroga di cui alla lettera c) deve avviare, entro il mese successivo al termine indicato nel relativo atto e con le modalità previste dalla L.R. n. 9/2008, i controlli e le ispezioni relativi alle autocertificazioni inerenti il biennio 2013/2014 come previsto nell'atto di proroga. Tali controlli e ispezioni devono concludersi entro due anni dal termine della proroga <sup>(7)</sup>;
- h) per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, la cadenza in anni della trasmissione del rapporto di controllo di cui all'Allegato 3 deve intendersi partendo dall'ultima autocertificazione munita di segno identificativo (bollino), se effettuata nel biennio precedente l'entrata in vigore di questa legge;
- h bis) in fase di prima applicazione di questa legge, le Autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competen-

te, possono disporre, per gli impianti di cui alla lettera h) per i quali la scadenza prevista dall'Allegato 3 cade entro i primi **undici mesi** dell'anno 2017, la proroga della trasmissione del rapporto di controllo munito di segno identificativo, fino alla data del **31 dicembre 2017**;

**h ter) entro la data del 31 dicembre 2017, possono essere altresì integrati e corretti, a cura del manutentore o del responsabile d'impianto, i dati relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017, già trasmessi al soggetto esecutore e dallo stesso riscontrati come errati, anomali o incompleti;**

**i) per tutte le altre tipologie di impianto diverse da quelle indicate alla lettera h) e per gli impianti di cui alla lettera h) privi dell'autocertificazione relativa al biennio 2013/2014, come eventualmente prorogato con le modalità di cui alla lettera c), l'invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017. Tale termine può essere posticipato al 31 dicembre 2017 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente;**

l) per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'articolo 4, comma 4, deve essere effettuato secondo le scadenze ivi previste, calcolate partendo dall'ultima autocertificazione munita di segno identificativo (bollino), se effettuata nel biennio precedente l'entrata in vigore di questa legge.

2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. n. 9/2008 e della Delib.G.R. n. 1837/2008 richiamate nel medesimo comma.

3. In presenza di impianti o generatori disattivati alla data di entrata in vigore di questa legge, il responsabile dell'impianto trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

4. La deliberazione di cui all'articolo 11, comma 4, è adottata entro il 31 dicembre 2015. Fino all'adozione della procedura telematica, il segno identificativo è costituito da un bollino adesivo avente caratteristiche uguali a quello in uso alla data di entrata in vigore di questa legge, introdotto dalla L.R. n. 9/2008 e dalla Delib.G.R. n. 1837/2008. Il bollino è stampato dall'autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l'eventuale organismo esterno. Nel frontespizio

del bollino è indicato il valore dello stesso, diversificato secondo la tipologia e la potenzialità dell'impianto come riportato nelle tabelle dell'Allegato 7. È possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l'impianto in esame come da Allegato 7. Dopo l'avvio della procedura telematica, i manutentori, al fine di esaurire eventuali scorte, possono continuare a utilizzare i bollini suddetti per un periodo massimo di sei mesi.

5. Nelle more della costituzione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati all'autorità competente nelle forme e modalità da quest'ultima stabilite. Le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice univoco di cui all'articolo 12, comma 3, secondo le modalità da esse autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al predetto comma 3. A tal fine, le autorità competenti possono chiedere i dati alle società distributrici di combustibile di cui all'articolo 12, comma 7. Una volta operante il Catasto unico regionale, devono esservi trasferiti i dati degli impianti censiti dalle autorità competenti, comprensivi del codice impianto.

6. Eventuali modifiche di questa legge che si rendano necessarie per adeguarla a nuove normative tecniche o a metodologie operative più evolute sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, purché non comportino variazioni dei costi indicati negli Allegati 6 e 7.

6 bis. La Giunta regionale con proprio atto, sentiti i rappresentanti dei soggetti interessati di cui all'articolo 15, comma 1, detta criteri ed indirizzi per la corretta applicazione di questa legge."

---

## NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giancarli, Bissonni, Giorgini, Giacinti, Micucci, Rapa, Zura Puntaroni, n. 142, presentata in data 30 maggio 2017;
- Relazione della III Commissione assembleare permanente in data 31 maggio 2017;
- Parere espresso dal Consiglio Regionale dell'economia e del lavoro in data 23 giugno 2017;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 giugno 2017, n. 69.